



0008769-05/12/2011-SC_VEN-T97-A



REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI		
SEZIONE REG. LE CONTROLLO - VENEZIA		
3	7 - DIC. 2011	38 -
REGISTRO RELATIVA AI CANALI		
PORTUALI DI GRANDE NAVIGAZIONE DELLA LAGUNA DI VENEZIA Foglio		

COMMISSARIO DELEGATO

PER L'EMERGENZA SOCIO ECONOMICO AMBIENTALE RELATIVA AI CANALI
 PORTUALI DI GRANDE NAVIGAZIONE DELLA LAGUNA DI VENEZIA
 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 Dicembre 2004

DECRETO n. 29 del 30 NOV 2011

OGGETTO Attuazione dell'art. 3 dell'Accordo di Programma 31.03.2008. Ditte TREVI S.p.A, 3V Green Eagle S.p.A. Autorizzazione allo svolgimento di attività sperimentali di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi, mediante separazione granulometrica, lavaggio e Wet Oxidation (attività D 9). Abrogazione dei Decreti Commissariali n. 19 del 29.10.2010 e n. 15 del 27.05.2011.

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Dicembre 2004 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza socio economico ambientale determinatosi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, prorogato, da ultimo, con D.P.C.M. in data 19.10.2010 a tutto il 31 Dicembre 2011;

VISTA l'Ordinanza n. 3383 del 3.12.2004 e ss.mm. ii. e, in particolare, l'Ordinanza n. 3841 del 19.01.2010, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il sottoscritto, Ing. Roberto Casarin Commissario Delegato per fronteggiare tale emergenza, dettando altresì disposizioni per la realizzazione di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi necessari a rimuovere i sedimenti inquinati nei canali di grande navigazione;

VISTE le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3622 del 18.10.2007 e n. 3807 del 15.09.2009, con le quali, tra l'altro, è stata modificata ed integrata la suddetta Ordinanza n. 3383/2004;

VISTO l'Accordo di Programma denominato "Vallone Moranzani", sottoscritto in data 31.03.2008 tra le varie amministrazioni pubbliche e soggetti privati interessati, per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia-Malcontenta-Marghera;

VISTO il proprio Decreto n. 19 del 29 Ottobre 2010, con il quale le ditte Trevi S.p.a. e 3 V Green Eagle sono state autorizzate, per 6 mesi a far data dal Decreto citato, allo svolgimento di attività sperimentali di gestione di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo e fanghi di dragaggio, classificati come rifiuti speciali, anche pericolosi, per un quantitativo complessivo pari a 1.000 mc., nell'impianto consistente in una sezione di separazione granulometrica e lavaggio dei sedimenti finalizzato all'ottenimento di frazioni di materiali recuperabili;

VISTO il proprio Decreto n. 15 del 27 Maggio 2011, con il quale alle ditte Trevi S.p.a. e 3 V Green Eagle sono state concesse la proroga e l'integrazione dell'autorizzazione allo svolgimento

di attività sperimentali di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi, mediante separazione granulometrica, lavaggio e Wet Oxidation (attività D 9).

VISTA la nota delle ditte Trevi S.p.a. e 3 v Green Eagle, n. PRG/15/CCPV del 3 Ottobre 2011, con la quale viene comunicato che l'area dove si dovevano svolgere le attività sperimentali autorizzate con i Decreti n. 19/2010 e 15/2011 non può essere utilizzata e, pertanto, viene richiesta l'autorizzazione allo svolgimento delle medesime attività sperimentali, autorizzate e non attuate, in una nuova area individuata presso il Centro Intermodale Adriatico a Marghera - Venezia;

CONSIDERATO, altresì che i suoli dell'area su cui sarà installato l'impianto, sulla base della caratterizzazione effettuata, risultano essere non soggetti a bonifica ambientale, in quanto non contaminati;

CONSIDERATO che, con la nota sopra citata, la ditte dichiarano che per la bonifica delle acque di falda sottostanti l'intera area del Centro Intermodale Adriatico è in fase di conclusione l'Accordo Transattivo con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare da parte della proprietà;

CONSIDERATO, peraltro, che l'area di cui trattasi è attualmente in esercizio e che l'attività di sperimentazione è provvisoria e non interferisce in maniera permanente e stabile con le matrici ambientali, e non pregiudica gli interventi di bonifica della falda;

CONSIDERATO che l'attività di sperimentazione sarà svolta con il controllo dell'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, secondo il "Protocollo per la validazione processi" allegato al progetto di sperimentazione già autorizzata;

VISTA la nota delle ditte Trevi S.p.a. e 3 v Green Eagle, n. PRG/19/CCPV del 4 Novembre 2011, con la quale si ribadisce che gli oneri economici per l'attività sperimentale di cui trattasi sono a carico delle stesse ditte, senza alcun onere economico per la gestione Commissariale;

CONSIDERATO che il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di attività sperimentali di gestione di rifiuti è disciplinato da norme alle quali il Commissario Delegato è autorizzato a derogare, in forza delle Ordinanze del Presidente del Consiglio sopra citate, con particolare riferimento all'articolo 211 del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i., che sottopone all'obbligo di verifica di assoggettabilità a tale procedura gli impianti sperimentali di smaltimento di rifiuti di cui trattasi;

CONSIDERATO che il Commissario Delegato è autorizzato ad effettuare tale verifica di assoggettabilità, in forza della OPCM n. 3807 del 15 Settembre 2009 già citata.

CONSIDERATO che, al fine della emanazione dei Decreti n. 19/2010 e n. 15/2011, il Comitato Tecnico Scientifico si era già espresso favorevolmente in merito alla non assoggettabilità della sperimentazione di cui trattasi alla Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art. 21 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO, peraltro, che le attività di sperimentazione da attuare nell'area del Centro Intermodale Adriatico di Marghera - Venezia sono le stesse già autorizzate con i Decreti sopra citati;

VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, del Comitato Tecnico Scientifico, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004, espresso in data 19 Ottobre 2011 sulle richieste presentate dalle ditte Trevi S.p.a. e 3V Green Eagle sopra citate;

CONSIDERATO, peraltro, che l'attribuzione dei codici CER ai rifiuti in uscita dagli impianti di cui trattasi è di competenza del produttore del rifiuto, ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 1452/2006 e ss.mm. e ii. e, pertanto, con il presente provvedimento vengono individuati i codici dei soli rifiuti ammissibili presso gli impianti di cui trattasi;

CONSIDERATO che tutta la documentazione sopra citata è resa disponibile sul sito della Struttura Commissariale www.ccpv.it, pagina "Interventi - Progetti";

DECRETA

1. Le ditte TREVI S.p.A. e 3V Green Eagle S.p.A, sono autorizzate allo svolgimento di attività sperimentali di gestione di rifiuti costituiti esclusivamente da fanghi di dragaggio e terre di bonifica, con i seguenti codici CER in ingresso agli impianti:
 - CER 17.05.05*- fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose;
 - CER 17 05 06 - fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05*;
 - CER 17 05 03*- terre e rocce contenenti sostanze pericolose;
 - CER 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*;per un quantitativo complessivo non superiore a 1.000 mc. nell'impianto consistente in una sezione di separazione granulometrica e lavaggio dei sedimenti finalizzato all'ottenimento di frazioni di materiali recuperabili e in una sezione di Wet Oxidation, nel quale verificare l'efficacia del trattamento di decontaminazione della frazione fine ottenuta dalla separazione granulometrica dei rifiuti di cui trattasi (attività D 9);
2. Le attività di cui al punto 1 devono essere svolte presso l'area individuata nel Centro Intermodale Adriatico citata in premessa, rispettando le seguenti prescrizioni:
 - prima dell'avvio della sperimentazione:
 - Qualora nel corso della sperimentazione dovessero venire trattate anche terre derivanti da interventi di bonifica, la Ditta dovrà integrare il piano di campionamento definito con ARPAV, includendo anche tale tipologia di rifiuto.
 - Dovrà essere predisposta una perizia giurata redatta da tecnico abilitato che attesti lo stato di integrità della platea di impermeabilizzazione dell'area di intervento;
 - Dovrà essere predisposto un piano di controllo contenente le modalità di gestione dei sedimenti in modo da evitare sversamenti nelle operazioni di travaso dalla draga ai mezzi di trasporto;
3. L'avvio della sperimentazione dovrà essere comunicato al Commissario Delegato, ad ISPRA, ad ARPAV e alla Provincia di Venezia;
4. Le acque di processo devono essere mantenute separate dalle acque meteoriche, gestite come rifiuto ed inviate ad idoneo impianto autorizzato;
5. Le attività sperimentali devono essere svolte con la supervisione di ARPAV, secondo il "Protocollo validazione processi" allegato al progetto di sperimentazione oggetto della presente

autorizzazione, eventualmente integrato secondo la prescrizione di cui al precedente punto 2, lett. c), per una durata di mesi 6 dall'inizio dell'attività;

6. Nello svolgimento delle attività di cui al punto 1 devono essere adottate misure di mitigazione del rischio derivante dalla gestione dei rifiuti, attuate verifiche ispettive e vi sia costante comunicazione delle attività di cui trattasi ad ISPRA, affinché tale Istituto svolga le attività eventualmente ritenute necessarie;
7. Al termine delle attività di sperimentazione l'area deve essere ripristinata alle condizioni precedenti alla realizzazione dell'impianto, a cura e spese delle ditte TREVI S.p.A.e 3V Green Eagle S.p.A.;
8. Il presente Decreto non comporta impegno di spesa per la gestione Commissariale, in quanto gli oneri per la realizzazione delle suddette verifiche sperimentali sono a carico delle ditte richiedenti;
9. Copia del presente Decreto viene trasmesso alle ditte TREVI S.p.A.e 3V Green Eagle S.p.A., al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Magistrato alle Acque di Venezia, alla Regione del Veneto, alla Provincia di Venezia, all'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, all'ISPRA, per quanto di competenza.
10. Il presente Decreto viene trasmesso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 sexies della L. n. 10/2011 alla Corte dei Conti – Sezione regionale di Venezia, per il controllo di legittimità;
11. Il progetto è reso disponibile, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 241/90 e ss.mm. e ii., sul sito della Struttura Commissariale: www.ccpv.it, pagina "Interventi – Progetti".
12. Sono abrogati i Decreti Commissariali n. 19 del 29.10.2010 e n. 15 del 27.05.2011.

Venezia,

30 NOV 2011

IL COMMISSARIO DELEGATO
ing. Roberto Casarin

